


TIPO RAPPORTO	FINANZIAMENTO ACCESSORIO ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO
PRODOTTO	FINANZIAMENTO ACCESSORIO
N.	
DIVISA	EUR
CLIENTE	
PRESSO	
CLASSIFICAZIONE CLIENTE AI FINI TRASPARENZA	
DOCUMENTO DI SINTESI NUMERO	
DOCUMENTO DI SINTESI DEL	09-03-2026



DOCUMENTO DI SINTESI

delle condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi offerti da SOGEFIN S.P.A.
FINANZIAMENTO ACCESSORIO ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

FINANZIAMENTO ACCESSORIO: PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

TAEG (valore massimo)	Parametro di riferimento+
VOCI DI COSTO	VALORE

FIDI E SCONFINAMENTI

Fidi

Primo Affidamento e Affidamento Buoni Pasto, Conad Card e Transato Pos: tasso debitore annuo indicizzato nominale sulle somme utilizzate

Parametro di riferimento	EURIBOR 3M/365 Media [trimestrale EUCV03M media]
Spread	5,00 %
Tasso di interesse nominale annuo	Parametro di riferimento+5,00 %

Sconfinamenti extra-fido

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

Parametro di riferimento	EURIBOR 3M/365 Media [trimestrale EUCV03M media]
Spread	7,00 %
Tasso di interesse nominale annuo	Parametro di riferimento+7,00 %
Tasso di mora	0,00 %
Spese di istruttoria	0,00 EUR
Spese di revisione periodica	0,00 EUR

SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto Cliente dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni economiche illustrate nel presente documento; dichiara inoltre di aver ricevuto copia del relativo Foglio informativo.

Luogo e data: Monsampolo del Tronto, ____

Firma Cliente: _____

Luogo e data: Monsampolo del Tronto, ____

SOGEFIN S.P.A.

Firma

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ACCESSORIO



Spett.le

SOGEFIN S.P.A.

Via Manzoni - Frazione Stella, 63077 Monsampolo del Tronto (AP)

di seguito indicata come l' "Istituto" o "SOGEFIN S.P.A."

di seguito indicato/i come il "Sottoscrittore" o il "Cliente"

premesse che:

- Il Cliente ha sottoscritto con SOGEFIN il Contratto Conto Di Pagamento e Servizi Di Pagamento;
- Il Cliente ha chiesto la concessione di un Finanziamento Accessorio mediante la messa a disposizione di una linea di credito;
- Il Cliente dichiara di aver ricevuto, prima della conclusione del presente contratto, tutti i chiarimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza bancaria, al fine di valutare se tale contratto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria;
- Il Cliente dichiara di aver ricevuto, in tempo utile prima della conclusione del presente contratto, la documentazione di cui agli obblighi di informativa precontrattuale previsti dalla normativa e segnatamente: il Foglio Informativo nonché la copia del presente contratto idonea per la stipula;
- Il Cliente è a conoscenza che le norme e le condizioni che regolano il presente rapporto, oltre che nel presente contratto, sono contenute nel Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante e sostanziale del relativo contratto;
- Il Cliente dichiara: (i) di essere stato informato, prima della sottoscrizione del contratto, dei relativi termini e condizioni; (ii) di avere ricevuto, letto attentamente e pienamente compreso il relativo Foglio Informativo e la Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'art. 128 bis del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario); (iii) di essere stato informato del diritto di chiedere, prima della conclusione del contratto, la consegna di copia dello stesso idonea per la stipula;
- Il Cliente è inoltre a conoscenza che l'Istituto è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (con sede in Roma, Via Nazionale, 91, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e di quelle emanate dalle Autorità di Vigilanza.
- Sono state deliberate le seguenti linee di credito:

A valere sul conto di pagamento n. intestato a alle condizioni indicate nel Documento di Sintesi.

Tanto premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente contratto unitamente agli allegati, si conviene quanto segue.

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ACCESSORIO

Definizioni e norme applicabili

I termini e le espressioni utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente contratto, ove non altrimenti definiti all'interno del medesimo, avranno il significato ad essi attribuito nel **Contratto Conto Di Pagamento e Servizi Di Pagamento** già previamente sottoscritto dal Cliente. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si applicano - ove compatibili - le previsioni del citato Contratto Conto Di Pagamento e Servizi di Pagamento.

Art. 1 Concessione

1.1 SOGEFIN S.P.A. concede il Finanziamento Accessorio al Cliente a valere sul Conto di Pagamento, previa:

- richiesta del Cliente all'Istituto per la concessione del Finanziamento Accessorio;
- esito positivo dell'istruttoria sul merito creditizio del Cliente condotta da SOGEFIN S.P.A. ai fini della concessione di una linea di credito avente durata non superiore a 12 mesi; e
- delibera di approvazione della linea di credito da parte del Consiglio di Amministrazione di SOGEFIN S.P.A..

1.2 L'Istituto può deliberare di mettere a disposizione del Cliente, anche congiuntamente:

- una linea di credito a valere sul Conto di Pagamento ("**Primo Affidamento**" o "**Fido**") commisurata al volume d'affari dell'esercizio precedente o ai volumi previsti nell'ipotesi di avvio di nuova attività;
- una linea di credito per un importo equivalente (i) ai crediti vantati nei confronti degli Emettitori dei Buoni Pasto e/o dell'Emittente della Conad Card in relazione alle vendite effettuate nei confronti dei consumatori finali e dagli stessi pagate con i Buoni Pasto e/o con le Conad Card; e/o (ii) agli incassi realizzati mediante POS (**Affidamento "Buoni Pasto, Conad Card e Transato Pos"**);
- una linea di credito per un importo equivalente ai crediti che vanta nei confronti delle Società del Gruppo Conad Adriatico per i premi previsti dai Contratti di Somministrazione, di Partnership Commerciale, di Affiliazione Commerciale (**Affidamento "Premi"**).

1.3 Il Finanziamento Accessorio è ancillare alla prestazione dei servizi di pagamento indicati all'art. 1, comma 2, lettera h-septies.1, punti 3) e 4) del Testo Unico Bancario.

1.4 Il Finanziamento Accessorio è concesso quando l'Istituto, nei limiti della linea di credito deliberata, è chiamato ad eseguire Operazioni di Pagamento e non sono presenti sul Conto di Pagamento i fondi necessari per la loro esecuzione.

1.5 Il Cliente prende atto che:

- l'importo della linea di credito concessa è deliberato dal Consiglio di Amministrazione di SOGEFIN ad esito di un'istruttoria condotta sulla base dell'analisi di parametri e informazioni afferenti il Cliente di natura economico-finanziaria; e
- l'importo complessivo della linea di credito concessa commisurata ai valori di cui all'art. 1.2.

Art. 2 Data di concessione

2.1 SOGEFIN S.P.A. si impegna a comunicare prontamente al Cliente la data della messa a disposizione della linea di credito (il "Primo Affidamento" e/o l'Affidamento "Premi" e/o l'Affidamento "Buoni Pasto, Conad Card e Transato Pos") sul Conto di Pagamento nelle modalità di cui all'Art. 20.

Art. 3 Data di erogazione e Versamenti

- 3.1 Dopo la concessione della linea di credito, e nei limiti convenuti, SOGEFIN S.P.A. si obbliga ad eseguire le Operazioni di Pagamento ordinate dal Cliente anche in assenza di fondi sul Conto di Pagamento.
- 3.2 SOGEFIN S.P.A. eroga il Finanziamento Accessorio, nei limiti della linea di credito deliberata: (i) in corrispondenza dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento disposte dal Cliente; e (ii) in assenza dei fondi necessari ad eseguire queste Operazioni di Pagamento. Ne consegue che la data di prima erogazione del Finanziamento Accessorio coincide con la data di esecuzione della prima Operazione di Pagamento disposta dal Cliente in assenza di fondi sul Conto di Pagamento.
- 3.3 Il Finanziamento Accessorio può generare uno scoperto del Conto di Pagamento (c.d. "saldo a debito" del Cliente). Lo scoperto coincide con l'importo complessivo giornaliero dei Finanziamenti Accessori erogati ma non ancora rimborsati dal Cliente.
- 3.4 Il Cliente estingue il Finanziamento Accessorio erogato in corrispondenza di una data Operazione di Pagamento e ripristina la disponibilità della linea di credito concessa, integralmente o parzialmente, in misura pari ai versamenti ricevuti sul Conto di Pagamento.

Art. 4 Durata

- 4.1 La linea di credito ha una durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data nella quale viene messa a disposizione sul Conto di Pagamento, salvo durata inferiore che l'Istituto stabilisce e comunica al Cliente ai sensi dell'Art. 2.1.
- 4.2 I Finanziamenti Accessori erogati con le modalità di cui all'Art. 3.2 devono essere rimborsati entro la data di scadenza della linea di credito di cui all'art. 4.1 fatto salvo l'eventuale rinnovo della stessa che, in ogni caso, non potrà portare la data di rimborso oltre i 12 mesi rispetto alla data di erogazione.
- 4.3 Il Cliente può chiedere a SOGEFIN S.P.A. di rinnovare la linea di credito concessa ed i Finanziamenti Accessori erogati e non ancora rimborsati alla data di cui all'art. 4.1, in conformità al processo di rinnovo di cui all'Articolo 9.

Art. 5 Rimborso del Finanziamento Accessorio – Portabilità

- 5.1 Il rimborso del Finanziamento Accessorio è regolato sul Conto di Pagamento.
- 5.2 Il Cliente si obbliga a rimborsare a SOGEFIN S.P.A. le somme erogate a titolo di Finanziamento Accessorio tramite i Versamenti.
- 5.3 Il Cliente e SOGEFIN S.P.A. convengono che i Versamenti sono utilizzati per rimborsare le somme erogate a titolo di Finanziamento Accessorio utilizzate, in primo luogo, per eseguire le Operazioni di Pagamento la cui data di esecuzione è più risalente e, a seguire, le Operazioni di Pagamento la cui data di esecuzione è più recente.
- 5.4 Nel caso in cui il **Cliente Micro-Impresa** ottenga un **nuovo finanziamento** da un altro Prestatore di Servizi di Pagamento per rimborsare il Finanziamento Accessorio, il Cliente Micro-Impresa non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

Art. 6 Interessi

- 6.1 Il tasso di interesse del Finanziamento Accessorio è variabile ed è individuato nel rispetto della procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione di SOGEFIN. Il tasso è pari alla somma di: (i) un parametro di riferimento (il "Parametro") rappresentato dalla media aritmetica delle medie mensili euribor 3M/365 del trimestre precedente (fonte Il Sole 24 Ore) che non potrà essere negativo; e (ii) un incremento percentuale (lo "Spread"), nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione di SOGEFIN.
- 6.2 Gli interessi del Finanziamento Accessorio (**interessi debitori**) sono:
- conteggiati il 31 dicembre di ogni anno con la stessa periodicità degli interessi riconosciuti al Cliente (interessi creditor) sul Conto di Pagamento (cfr. Articolo 12 del Contratto Conto di Pagamento),
 - calcolati sull'effettivo utilizzo della linea di credito,
 - esigibili dal 1° di marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, e
 - addebitati sul Conto di Pagamento, divenendo quindi sorte capitale.

L'autorizzazione all'addebito degli interessi debitori sul Conto di Pagamento è revocabile dal Cliente in ogni momento, purché la revoca abbia luogo prima dell'addebito.

- 6.3 Nel calcolare gli interessi, SOGEFIN si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nella legge 7 marzo 1996, n. 108 recante disposizioni in materia di usura, come successivamente modificata ed integrata.
- 6.4 Il Parametro, lo Spread e il tasso di interesse del Finanziamento Accessorio sono riportati nel Documento di Sintesi.
- 6.5 Nei casi di sconfinamento, ossia di utilizzo da parte del Cliente di:
- fondi eccedenti la disponibilità sul Conto di Pagamento, in caso di assenza della linea di credito,
 - fondi in misura superiore alla linea di credito concessa,

SOGEFIN S.P.A. applicherà un tasso di interesse (Tasso Extra-Fido) nella misura pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi. Il Tasso Extra-Fido verrà applicato esclusivamente all'importo dello sconfinamento.

Art. 7 Interessi di mora

- 7.1 Nelle ipotesi di ritardato pagamento di ogni importo dovuto dal Cliente per capitale, interessi e accessori, anche se tale pagamento sia dovuto per effetto di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ., risoluzione del Contratto di Finanziamento Accessorio o revoca del Finanziamento Accessorio, decorreranno gli interessi di misura, di pieno diritto e senza necessità di intimazioni.
- 7.2 Nel calcolare gli interessi di mora, SOGEFIN si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nella legge 7 marzo 1996, n. 108 recante disposizioni in materia di usura, come successivamente modificata ed integrata.
- 7.3 L'ammontare degli interessi di mora applicati al Finanziamento Accessorio è riportato nel Documento di Sintesi.

Art. 8 Operazioni di Pagamento – Obblighi del Cliente

- 8.1 In conformità alle previsioni dell'Articolo 1, il Cliente e SOGEFIN S.P.A. si obbligano a utilizzare le somme erogate ai sensi del Finanziamento Accessorio ai soli fini, rispettivamente, dell'ordine e dell'esecuzione di Operazioni di Pagamento disciplinate dal Contratto per l'apertura del Conto di Pagamento e servizi di pagamento.
- 8.2 Il Cliente si obbliga, a richiesta dell'Istituto, a:
- presentare a SOGEFIN adeguata prova documentale (quale, a titolo esemplificativo, fatture, bollettini e cedolini) idonea a giustificare la richiesta del Finanziamento Accessorio ai soli fini dell'esecuzione di Operazioni di Pagamento legate alla propria attività commerciale tipica; e
 - canalizzare i propri incassi per un ammontare almeno pari all'ottanta per cento del proprio volume d'affari;
 - comunicare a SOGEFIN qualsiasi variazione dei dati forniti.

Art. 9 Rinnovo dell'Affidamento

9.1 Il Cliente può chiedere a SOGEFIN S.P.A. di rinnovare totalmente e/o parzialmente la linea di credito concessa ed i Finanziamenti Accessori non ancora rimborsati per una durata che, conteggiando dalla data di prima erogazione, non sia superiore a 12 mesi. SOGEFIN S.P.A. rinnova totalmente e/o

parzialmente la linea di credito in caso di esito positivo del processo di revisione della posizione del Cliente, basato sull'istruttoria predisposta anche in base alla documentazione di natura contabile e finanziaria che il cliente si obbliga a mettere a disposizione di SOGEFIN S.P.A..

- 9.2 Per consentire a SOGEFIN S.P.A. di rinnovare la linea di credito, il Cliente si obbliga a mettere a disposizione di SOGEFIN S.P.A.:
- Gli ultimi tre bilanci approvati;
 - Il Budget dell'anno in corso e successivi aggiornamenti;
 - Posizione finanziaria aggiornata verso altri finanziatori;
 - Ultima dichiarazione fiscale della società e/o dei soci persone fisiche, se richiesta.
- 9.3 SOGEFIN S.P.A. si impegna ad informare prontamente il Cliente della conclusione del processo di rinnovo mediante l'invio di apposita documentazione.
- 9.4 In caso di variazione delle condizioni economiche che disciplinano il Finanziamento Accessorio, SOGEFIN S.P.A. invia al Cliente il Documento di Sintesi aggiornato, contestualmente all'informativa di cui al punto 9.3.
- 9.5 SOGEFIN S.P.A. e il Cliente si impegnano ad inviare le comunicazioni previste in questo Articolo nelle modalità di cui all'Articolo 20.

Art. 10 Decadenza dal beneficio del termine

- 10.1 Il Cliente incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. nelle ipotesi di:
- insolvenza;
 - diminuzione delle garanzie prestate all'atto di sottoscrizione del CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ACCESSORIO; e/o
 - anomalie negli incassi e/o pagamenti del Cliente, oggetto di monitoraggio in via continuativa da parte di SOGEFIN S.P.A..

Art. 11 Risoluzione del Contratto di Finanziamento Accessorio

- 11.1 SOGEFIN S.P.A. avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nelle ipotesi di:
- violazione degli Articoli 5 (*Rimborso del Finanziamento Accessorio - Portabilità*) e 6 (*Interessi*);
 - protesti, procedimenti conservativi o esecutivi, ipoteche giudiziali a carico del Cliente;
 - esecuzione, da parte del Cliente, di qualsiasi atto che comporti la diminuzione della consistenza patrimoniale del Cliente;
 - inadempimento degli impegni assunti a fronte della concessione delle linee di credito di cui all'Art. 1.2;
 - violazione degli obblighi di informativa previsti dall'Art. 9.2; e/o
 - falsità delle dichiarazioni rilasciate e/o della documentazione presentata dal Cliente a SOGEFIN S.P.A.;

Art. 12 Recesso

- 12.1 SOGEFIN S.P.A. avrà facoltà di recedere dal Contratto di Finanziamento Accessorio al verificarsi degli eventi di seguito elencati che riguardino il Cliente:
- perdita, a qualsiasi titolo, dello status di socio di CONAD ADRIATICO soc. coop.;
 - perdita, a qualsiasi titolo, dello status di Società Collegata;
 - limitatamente ai PdV, risoluzione, a qualsiasi titolo, del rapporto di fornitura con CONAD ADRIATICO soc. coop.;
 - limitatamente ai PdV che lo hanno sottoscritto, risoluzione, a qualsiasi titolo, del contratto di affiliazione commerciale con ADDIS S.r.l.;
 - limitatamente ai PdV che lo hanno sottoscritto, risoluzione, a qualsiasi titolo, del contratto di partnership commerciale con CONAD ADRIATICO soc. coop.;
 - limitatamente agli altri Clienti appartenenti al sistema, risoluzione, a qualsiasi titolo, del contratto di appalto di gestione sottoscritto con Ethos S.r.l.;
 - limitatamente ai PdV società di capitali, la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dalla relativa normativa applicabile, seguita dal mancato ripianamento delle perdite e dalla mancata ricostituzione del capitale sociale nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio;
 - scioglimento, fusione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
 - presentazione di richiesta di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - attuazione di un piano di risanamento previsto dall'art. 67, comma 3, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; e/o
 - rilascio di garanzie, reali e/o personali, nell'interesse di terzi, senza il preventivo consenso scritto di SOGEFIN S.P.A..
- 12.2 Nei casi di cui all'Articolo 12.1, SOGEFIN S.P.A. potrà esercitare la facoltà di recesso dal Contratto di Finanziamento Accessorio osservando un preavviso di 15 (quindici) Giornate Operative, inviando al Cliente apposita comunicazione scritta, nelle modalità di cui all'Articolo 20.

Art. 13 Effetti

- 13.1 Nelle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione e/o recesso dal Contratto di Finanziamento Accessorio, SOGEFIN S.P.A. avrà diritto di:
- esigere l'immediato rimborso di ogni somma ad essa spettante ai sensi del o in connessione al Contratto di Finanziamento Accessorio per capitale, interessi, spese e ogni altro accessorio; e
 - agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, nei confronti del Cliente e dei garanti.
- 13.2 SOGEFIN S.P.A. si impegna a comunicare quanto previsto all'Articolo 13.1 nelle modalità di cui all'Articolo 20.
- 13.3 Nelle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione e/o recesso dal Contratto di Finanziamento Accessorio, il Contratto Conto di Pagamento e Servizi di Pagamento resta valido ed efficace.

Art. 14 Imputazione dei pagamenti

- 14.1 In caso di recesso dal, risoluzione del o cessazione per qualsiasi motivo del Contratto di Finanziamento Accessorio, i versamenti parziali effettuati dal Cliente o comunque conseguiti da SOGEFIN S.P.A. sono imputati, in deroga all'art. 1194 cod. civ., in primo luogo alle spese, quindi al capitale e successivamente agli interessi.

Art. 15 Garanzie

- 15.1 Le obbligazioni assunte dal Cliente ai sensi del Contratto di Finanziamento Accessorio sono garantite dalle garanzie di volta in volta richieste da SOGEFIN S.P.A. a favore dell'Istituto.

Art. 16 Vincolo di successione

- 16.1 Le obbligazioni assunte dal Cliente ai sensi del Contratto di Finanziamento Accessorio si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per i successori e aventi causa, a qualsiasi titolo, del Cliente.

Art. 17 Spese e oneri

- 17.1 Tutte le spese relative al Contratto di Finanziamento Accessorio elencate nel Documento di Sintesi e le eventuali spese e oneri che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, nel corso del Contratto di Finanziamento Accessorio sono a carico del Cliente.
- 17.2 Le spese e gli oneri a carico del Cliente sono corrisposte, ove possibile, mediante decurtazione del relativo importo dal Conto di Pagamento.
- 17.3 Diversamente, SOGEFIN S.P.A. invierà al Cliente nelle modalità di cui all'Articolo 20 apposita richiesta di pagamento che il Cliente si obbliga sin d'ora a soddisfare prontamente e, in ogni caso, entro 3 Giornate Operative.

Art. 18 Esclusione di responsabilità

- 18.1 Il Cliente prende atto che la responsabilità dell'Istituto prevista nel Contratto di Finanziamento Accessorio è in ogni caso esclusa per fatti derivanti da caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, lo sciopero del personale dell'Istituto, il mancato funzionamento e/o il malfunzionamento dei sistemi informatici dell'Istituto per cause non imputabili all'Istituto) ovvero dall'adempimento di

obblighi ad esso imposti da norme di legge nazionali o comunitari (ivi espressamente inclusi i casi in cui l'Istituto è tenuto ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).

Art. 19 Valuta

19.1 Tutte le operazioni (incluse le Operazioni di Pagamento) disposte ai sensi del Contratto di Finanziamento Accessorio sono effettuate in Euro.

Art. 20 Comunicazioni e notifiche

20.1 **Tutte le comunicazioni e le notifiche** relative dal Contratto di Finanziamento Accessorio sono trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, salvo dove stabilito altrimenti.

20.2 L'Istituto invia al Cliente tutte le comunicazioni e notifiche di cui all'Articolo 20.1 presso l'indirizzo PEC indicati nel Contratto.

20.3 Il Cliente invia all'Istituto tutte le comunicazioni e notifiche di cui all'Articolo 20.1 ai recapiti indicati nel Foglio Informativo.

Art. 21 Lingua

21.1 Il Contratto di Finanziamento Accessorio, le comunicazioni e le notifiche tra l'Istituto e il Cliente, sono e saranno redatti in lingua italiana.

Art. 22 Legge applicabile e foro competente

22.1 Il Contratto di Finanziamento Accessorio è regolato e deve essere interpretato secondo le **leggi della Repubblica Italiana**.

22.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e l'Istituto in relazione al Contratto di Finanziamento Accessorio è competente in via esclusiva il **foro di Ascoli Piceno**.

Art. 23 Trattamento dei dati personali

23.1 L'Istituto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali con sede legale ed operativa in Via Manzoni - Frazione Stella, 63077 Monsampolo del Tronto (AP), email sogefinspa@actaliscertymail.it, informa il Cliente sulle finalità di trattamento in relazione ai dati dallo stesso forniti a norma dell'art. 13 del Regolamento Ue 679/2016 cd. GDPR e della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e protezione dei dati.

23.2 L'Istituto, inoltre, informa il Cliente di aver nominato il Data Protection Officer (DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo_sogefin@protectiontrade.it per tutte le questioni relative alla tutela e protezione dei dati e per l'esercizio dei diritti a norma degli art. 15 e ss. del GDPR.

23.3 L'Istituto tratta i dati personali forniti dal Cliente o da terzi per le seguenti finalità:

- di legge: per adempiere ad obblighi previsti dalla legge da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa europea, dai regolamenti.
- contrattuali: per eseguire obblighi derivanti dal "contratto quadro per l'apertura del conto di pagamento e la prestazione di servizi di pagamento", o per adempiere, prima della conclusione dei suddetti, a specifiche richieste del potenziale Cliente.

Il conferimento dei dati è da considerarsi necessario per le finalità indicate e la mancanza di tali dati impedirà l'esecuzione del "contratto quadro per l'apertura del conto di pagamento e la prestazione di servizi di pagamento".

23.4 Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque in modo da garantire la sicurezza, la disponibilità, l'integrità la protezione e la riservatezza dei dati stessi. All'interno dell'Istituto possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di autorizzati e responsabili del trattamento dei dati, i dipendenti, i collaboratori esterni nonché strutture interne ed esterne che svolgono per conto dell'Istituto compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale in relazione alle finalità descritte. In aggiunta, i dati personali raccolti per le finalità sopra descritte potranno eventualmente essere comunicati agli enti e alle autorità competenti in adempimento degli obblighi di legge.

23.5 I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra società.

23.6 In ogni momento, il Cliente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento Europeo 2016/679 cd. GDPR, scrivendo al titolare del trattamento e/o al DPO, ai contatti sopra indicati. In ultimo, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all'Autorità Italiana Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei modi e nelle forme previste per legge. Per ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante.

23.7 Per maggiori informazioni si rimanda all'Informativa privacy.

Art. 24 Modifiche Unilaterali

24.1 **L'Istituto propone al Cliente qualsiasi modifica** delle disposizioni contenute nel Contratto:

- **a mezzo posta elettronica certificata**, mediante l'invio di documento recante la formula "*Proposta di modifica del contratto*" e l'indicazione che l'Istituto ritiene accettate le modifiche in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per l'entrata in vigore; e
- **con un preavviso di almeno 2 (due) mesi** rispetto alla data prevista per l'entrata in vigore delle modifiche.

24.2 **Il Cliente che non intende accettare le modifiche** proposte dall'Istituto in conformità all'Articolo 24.1:

- deve notificare all'Istituto la mancata accettazione delle modifiche proposte entro la data di entrata in vigore delle modifiche stesse; e
- ha il **diritto di recedere dal Contratto senza alcuna spesa**.

24.3 **Se il Cliente non rifiuta espressamente** le modifiche proposte in conformità all'Articolo 25.1 mediante comunicazione ai sensi dell'Articolo 24.2, l'Istituto intende le modifiche **accettate** dal Cliente.

24.4 Il Cliente prende atto che l'Istituto può applicare, **senza preavviso e con effetto immediato**, modifiche dei tassi di interesse e/o dei tassi di cambio

- **in senso favorevole** al Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza;
- **in senso sfavorevole** al Cliente, se tali modifiche sono conseguenza della variazione del tasso di interesse e/o del tasso di cambio di riferimento convenuto nel Contratto.

24.5 Se il Cliente non è un consumatore o una Micro-Impresa, l'Istituto potrà comunicare qualsiasi modifica unilaterale al presente Contratto con un preavviso di 10 (dieci) giorni. La modifica si intenderà approvata qualora il Cliente, entro tale termine, non eserciti il proprio diritto di recesso.

Art. 25 Reclami

25.1 Il Cliente può presentare un **reclamo** in forma scritta. Se inviati tramite posta tradizionale i reclami devono essere indirizzati al Responsabile Reclami, all'indirizzo: SOGEFIN S.P.A. società con sede legale in Via Manzoni - Frazione Stella, 63077 Monsampolo del Tronto (AP).

Il reclamo può essere inoltrato altresì tramite posta elettronica all'indirizzo reclami@sogefinspa.it o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo reclamisogefin@legalmail.it.

25.2 L'Istituto deve rispondere al Cliente **entro 15 giornate operative** dalla presentazione del reclamo. Se il reclamo è accolto, l'Istituto comunica al Cliente a mezzo lettera e/o mail il tempo necessario a risolvere il problema. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modifiche e/o integrazioni relativamente alle richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite (Il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta).

25.3 In ogni caso si garantisce la gratuità per il cliente dell'interazione con il personale preposto alla gestione dei reclami, fatte salve le spese normalmente

connesse al mezzo di comunicazione adottato se consentite dalla legge (ad esempio, costo ordinario di invio del reclamo tramite posta tradizionale).

Art. 26 Arbitro Bancario e Finanziario

- 26.1 Se il Cliente non riceve risposta entro 15 giornate operative, non è soddisfatto della risposta dell'Istituto ovvero nel caso in cui il reclamo non sia stato accolto, prima di ricorrere all'Autorità giudiziaria, può presentare **ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario**, se non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all'Istituto. Trascorsi 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'Istituto, il cliente è tenuto a presentare un nuovo reclamo prima di potersi rivolgere all'Arbitro Bancario e Finanziario.
- 26.2 Il Cliente prende atto che il ricorso stragiudiziale all'Arbitro Bancario e Finanziario consente di sottoporre all'Arbitro Bancario e Finanziario tutte le controversie:
- sino all'ammontare di **Euro 200.000 (duecentomila)**, se il Cliente chiede una somma di denaro;
 - **senza limiti di importo**, se il Cliente chiede di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza).
- 26.3 Il Cliente prende atto che per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario e conoscere l'ambito di competenza può:
- consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
 - chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia; e
 - rivolgersi all'Istituto, che mette a disposizione la Guida Pratica "ABF in parole semplici".

Art. 27 Esposti

- 27.1 Il Cliente può presentare un **esposto a Banca d'Italia** se riscontra violazioni delle norme relative ai Servizi di Pagamento o all'esecuzione di Operazioni di Pagamento da parte dell'Istituto, nell'esecuzione del Contratto. La violazione di tali norme, se accertata, comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura e in conformità al procedimento previsti agli articoli 144 e seguenti del Testo Unico Bancario.

Art. 28 Autorità giudiziaria

- 28.1 In ogni caso il Cliente può, dopo essersi rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario, **ricorrere all'Autorità giudiziaria**.

Ove i termini e le condizioni della presente Proposta siano di Vostro integrale gradimento ed intendiate dare corso ad accettare la proposta di contratto quadro per l'apertura di un conto di pagamento e la prestazione dei relativi servizi di pagamento, Vi chiediamo di voler restituire copia della presente siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per integrale accettazione. Con i migliori saluti.

Luogo e data: Monsampolo del Tronto,

CLAUSOLE VESSATORIE

Il Cliente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, di approvare specificamente le previsioni contenute negli Articoli di seguito elencati:

6 (Interessi), 7 (Interessi di mora), 10 (Decadenza dal beneficio del termine), 11 (Risoluzione del Contratto di Finanziamento Accessorio), 12 (Recesso), 13 (Effetti), 14 (Imputazione dei pagamenti), 16 (Vincolo di successione), 18 (Esclusione di responsabilità), 22.2 (Legge applicabile e foro competente) e 24 (Modifiche unilaterali).

Luogo e data: Monsampolo del Tronto,

SOTTOSCRIZIONE DI RICEVUTA DI ESEMPLARE DEL CONTRATTO AI SENSI ART. 117 TUB

Dichiaro/Dichiariamo di aver ricevuto un esemplare del presente contratto, comprensiva delle condizioni generali e del Documento di Sintesi.

Luogo e data: Monsampolo del Tronto,

AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO IN CONTO DEGLI INTERESSI DEBITORI EX ART. 120, COMMA 2, LETT.B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N.385 (TUB)

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 120, comma 2, lett. b) del D.lgs. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario) e dell'art. 4 della Decreto del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio n. 343 del 3 agosto 2016 gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni periodiche previste ai sensi dell'art. 119 del T.U.B. (salvo il caso di chiusura definitiva del rapporto, in cui gli stessi interessi sono immediatamente esigibili);

- le norme sopra richiamate prevedono che il cliente possa autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto corrente al momento in cui questi divengono esigibili

SI AUTORIZZA

espressamente il Vostro Istituto ad addebitare sul Conto di Pagamento di cui sopra – anche in assenza di fondi disponibili sufficienti - gli interessi debitori relativi al contratto di Conto di Pagamento ed al Contratto di finanziamento accessorio regolato sul medesimo Conto di Pagamento al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale.

La presente autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché la relativa comunicazione pervenga all'Istituto, con le modalità convenute, prima che l'addebito abbia avuto luogo. In caso di mancato pagamento degli interessi dovuti inizieranno a decorrere gli interessi di mora.

Luogo e data: Monsampolo del Tronto,

SEZIONE RISERVATA A SOGEFIN S.P.A. - ACCETTAZIONE

Gentile Cliente,

a seguito della Sua/Vostra richiesta di concessione di un Finanziamento Accessorio mediante la messa a disposizione di una linea di credito, Le/Vi comunichiamo espressamente l'accettazione della Sua/Vostra proposta e dichiariamo il presente contratto regolarmente stipulato e concluso alle condizioni sopra esposte. Il sottoscritto è abilitato a rappresentare l'Istituto, per la stipula del presente contratto sulla base dei poteri da statuto e sulla base delle disposizioni regolamentari interne.

Si conferma, inoltre di aver adempiuto, con esito positivo, agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

RingraziandoVi per la preferenza accordataci, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Luogo e data: Monsampolo del Tronto,

SOGEFIN S.P.A.

Firma